

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Sent. 02/2005

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia

in persona del giudice dott. Vittorio Raeli, consigliere, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio sul ricorso iscritto al n. **14559** (ex 5379/m) del registro di segreteria proposto dai Sigg.: **CAMPANELLI Leonardo** (n. a Monopoli il 23.10.1937), **DICIOLLA Michele** (n. a Nardò il 16.8.1938), **SCHIRINZI Pietro** (n. a Galatina il 23.10.1933), **CHIRIATTI Giovanni** (n. a Maison Carrée), **ORLANDO Cosimo** (n. a Grottaglie il 8.4.1952), **VALIANTE Paolo** (n. a Spinazzola il 19.9.1948), **ACCONCIAIOCO Costantino** (n. a Barletta il 6.11.1945), **SCARPATI Salvatore** (n. a Lioni il 22.1.1944), **ORTUSO Francesco** (n. a Vieste il 1.8.1941); rapp.ti e difesi, giusta mandato a margine, dall'avv. Salvatore Coronas;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore

avverso

il silenzio rifiuto sulla istanza in data 12 febbraio 1999;

per l'accertamento

del diritto alla riliquidazione della pensione, con la maggiorazione del 18% dell'assegno personale di funzione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Viste la memoria di costituzione, depositata in data 22 luglio 2003, e quella difensiva, pervenuta in data 9 aprile 2004;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

All'udienza pubblica 19 luglio 2004,

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, depositato il 24 agosto 1999, i Sigg. Campanelli Leonardo, Diciolla Michele, Schirinzi Pietro, Chriatti Giovanne, Orlando Cosimo, Valiante Paolo, Acconciaioco Costantino, Scarpati Salvatore, Ortuso Francesco chiedono a questa Corte che, nell'aumento previsto dalla legge n. 177/1976 del 18%, operato sulla retribuzione individuale di anzianità (di seguito "r.i.a."), venisse computata anche la voce relativa all'assegno funzionale previsto dalla legge n. 487 del 1987, impugnando il silenzio rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza notificata in tal senso in data 12 febbraio 1999.

Espongono i ricorrenti di essere tutti sottufficiali delle FF.AA. in quiescenza e di percepire, prima della cessazione dal servizio, l'assegno funzionale annuo previsto dall'art. 1, comma 9, del D.L. 16.9.1987 n. 379, convertito con modificazioni nella L. 14.11.1987 n. 468 ed incrementato dall'art. 4 della L. 8.8.1990 n. 231 e dall'art. 6 D.P.R. 31.7.1995 n. 394.

Argomentano i sunnominati che l'art. 53 del D.P.R. 29.12.1973 n. 1092 prevede che la base pensionabile debba essere aumentata del 18% e precisa che tale base pensionabile è costituita dall'ultimo stipendio o paga, con l'aggiunta di alcuni assegni e indennità tassativamente indicati. Tra questi ultimi assegni o indennità non viene indicato l'emolumento in questione che, tuttavia, rientra a pieno titolo nella base pensionabile in quanto è parte della r.i.a. e come tale fa parte dell'ultimo stipendio percepito dai ricorrenti.. Ciò in quanto vanno considerate componenti stipendiali, al di là della mera denominazione formale, quelle voci che hanno natura retributiva ed i caratteri della ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità.

Di qui la richiesta di riliquidazione dei trattamenti pensionistici, sulla base della maggiorazione del 18% dell'assegno personale di funzione, oltre al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, nonché delle spese di giudizio.

Con memoria depositata in data 22 luglio 2003, i ricorrenti richiamano, a sostegno delle pretese avanzate la sentenza della Corte dei conti, sez. II Centrale di Appello, n. 66 del 1999, e giurisprudenza delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei conti (Sez. Veneto, 1091/2002; Sez. Abruzzo, 706/2002; Sez. Lazio, 1653/2002; Sez. Sardegna, 440/2002)

Con memoria di costituzione, pervenuta in segreteria il 9 aprile 2004, il Ministero della Difesa chiede il rigetto del ricorso, invocando il principio affermato dalla Sezione del Controllo (delib. 52/2000 in data 18.5.2000) e l'orientamento giurisprudenziale contrario al riconoscimento della maggiorazione del 18%, eccependo la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici precedentemente maturati.

Venuto in discussione il ricorso all'udienza del 24 settembre 2003, questo Giudice ha nominato con ordinanza emessa il successivo giorno 24 - l'avv. Claudia Navach, quale C.T.U., incaricandolo di accertare il trattamento pensionistico spettante a ciascun ricorrente, comprensivo della maggiorazione del 18% dell'assegno personale di funzione, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il C.T.U. ha prodotto prospetto analitico dei conteggi effettuati, mediante deposito in segreteria in data 5 marzo 2004, unitamente alla nota delle spese e degli onorari.

In data 17 marzo 2004 è stato, quindi, emesso decreto di liquidazione della complessiva somma di € 9.699,00, quale compenso del C.T.U.

Considerato in

DIRITTO

Thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dall'assoggettabilità o meno dell'assegno funzionale in parola all'aumento del 18%, previsto dall'art. 16 della legge n. 177/1976, con conseguente ricomputo del trattamento liquidato al ricorrente a titolo di pensione.

La questione si prospetta di non agevole soluzione, sia per le diverse strade percorse dalla giurisprudenza sia per lo stratificarsi di una serie di norme che, come spesso avviene nel nostro sistema legislativo, a causa della scarsa tecnica utilizzata nella normazione, non sono tra loro

coordinate e comunque riescono di difficile lettura.

Nel caso di specie, la voce dell'assegno funzionale non è stata sottoposta alla maggiorazione del 18% prevista per le voci stipendiali.

Com'è noto, in forza dell'art. 53 del d.p.r. n. 1092 del 29.12.1973, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima busta paga e dagli assegni o indennità pensionabili indicati nel successivo elenco (quali l'assegno perequativo e l'assegno personale pensionabile, l'indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, l'assegno personale previsto dal d.p.r. n. 3 del 1957) integralmente percepiti, è aumentata del 18%.

La succitata norma stabilisce che nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati “se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile”.

L'art. 1, comma 9, del d.l. 16.9.1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.11.1987, n. 468, (norma introdotta in via di urgenza per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato) ha stabilito per i sottufficiali delle forze armate, che abbiano compiuto 19 anni di servizio, un assegno funzionale annuo lordo di determinato importo; di più elevata misura spetta a coloro che abbiano compiuto 29 anni di servizio. La norma stabilisce che i predetti importi “si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità” e, successivamente, che “hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare ex d.p.r. n. 3 del 1957”.

Infine l'art. 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177 ha modificato il citato art. 53 d.p.r. n. 1092/1973, che - come già menzionato - elenca gli elementi che fanno parte della base pensionabile (stabilendo altresì una sorta di *numerus clausus*).

Occorre pertanto stabilire se l'assegno funzionale (di per sé pensionabile) costituisca voce della c.d. "base pensionabile".

Militano a favore della risposta negativa l'argomento letterale dell'art. 53, cit. (che non comprende, anche dopo la modifica della legge 177/76, alcuna menzione di questo assegno, ovvero di indennità similari) e la stessa legge istitutiva (d.l. 379/87 conv, in legge n. 468/87), che non qualifica tale assegno come componente della retribuzione individuale di anzianità (argumentum a contrario).

Tali sono stati gli argomenti a base delle pronunce negative della sez. Lombardia n. 469/97 in data 20 giugno 1997 nonché della sez. controllo - det. N. 23 del 18 maggio 1990, tra le altre.

Quest'ultima decisione, infatti, ritiene che l'assegno *"non può considerarsi elemento essenziale o costitutivo dello stipendio, bensì solo parte della retribuzione nel suo complesso e, quindi, in definitiva assegno di natura accessoria o additiva dello stipendio, non suscettibile in sede di liquidazione o riliquidazione del trattamento di quiescenza, dell'incremento del 18%"*.

L'amministrazione convenuta, inoltre, ritiene che la legge istitutiva, affermando che l'assegno in questione "si aggiunge" alla r.i.a., implichi necessariamente una qualificazione dello stesso come voce distinta e diversa da essa.

Tali argomentazioni, peraltro, possono, ad avviso di questo giudice, essere agevolmente superate.

La Corte Costituzionale, infatti, con decisione n. 1 del 1991, ha ribadito che le norme vanno interpretate secondo razionalità e ragionevolezza, quando sono possibili plurime soluzioni ermeneutiche dello stesso testo.

Ed infatti, la mancata, espressa previsione dell'assegno funzionale nell'elenco di cui all'art. 53 d.p.r. 29.12.1973, n. 1092 (come modificato dall'art. 16 della legge n. 177/1976), non vale evidentemente ad escludere lo stesso dalla base pensionabile, atteso che la norma introduttiva (d.l. 379 del 1987 conv. In legge 468/1987) è posteriore cronologicamente sia al testo unico in materia di pensioni civili e militari, sia alla modifica dello stesso. Del pari, non può essere invocata, a sostegno dell'esclusione dell'assegno dalla base pensionabile, la dizione dell'art. 1, comma 9, ultima parte, del

d.l. 379/87 (“si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità”).

Anche a non voler considerare, infatti, la sempre minore importanza dell'argomento ermeneutico letterale nell'ambito del nostro ordinamento giuridico (in cui spesso la normazione manca di tecnica e di comprensibilità, sì da richiedere all'operatore l'utilizzo di ulteriori canoni interpretativi), un'attenta lettura della disposizione de qua permette di rendersi conto del fatto che la locuzione “si aggiungono” non si riferisce, evidentemente, all'assegno, ma agli “importi” di cui alla parte precedente (diversi a seconda dell'anzianità dei sottufficiali che beneficiano dell'assegno); in ogni caso, anche a voler leggere in maniera diversa la locuzione legislativa, detta dizione non implica affatto l'esclusione dell'assegno de quo dalla base pensionabile, bensì il riconoscimento dell'intrinseca natura retributiva dello stesso: vedasi sul punto la decisione n. 66 1.10.1998/5.2.1999 della II sezione centrale di Appello di questa Corte: “tale emolumento viene a far parte di detta voce retributiva - la r.i.a. - , che in essa viene conglobato e che, come questa, entra, quindi, nel novero degli importi che contribuiscono alla formazione dello stipendio” (pag. 6).

Occorre, pertanto, una volta superati gli argomenti negativi, partire dalla natura del beneficio in parola per individuare se lo stesso possa essere inglobato nella base pensionabile, con conseguente rivalutazione del 18%.

Al riguardo, ritiene questo Giudice che sia fondamentale la lettura del successivo comma decimo del citato art. 1 d.l. 379/1987, nella parte in cui stabilisce che gli importi dell'assegno funzionale hanno effetto “sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale ed equo indennizzo, con esclusione, a tali ultimi due fini, degli importi di cui ai commi 3, 7, 8 e 9”. Tale dizione, infatti, esprime la volontà del

legislatore di comprendere l'assegno funzionale nell'intero assetto stipendiale dei beneficiari, e non solo nell'ambito del calcolo dell'importo della retribuzione.

Un'analisi, poi, della natura dell'assegno in parola, secondo gli argomenti del Consiglio di Stato (sez. VI, n. 32 del 19.1.1995, 130 del 6.10.1995, *ex multis*), consente di confermarne il carattere stipendiale e non solo retributivo, avendo lo stesso carattere di ordinarietà, fissità, continuità, predeterminazione e periodicità tipici della base stipendiale.

Lo stipendio, infatti, si distingue da altri emolumenti accessori (indennità, benefici e altro, previsti in gran numero nel nostro ordinamento), perché costituisce la controprestazione oggetto del sinallagma tra datore di lavoro e lavoratore, indipendentemente dal concreto atteggiarsi delle singole prestazioni di volta in volta richieste, che possono dar luogo, invece, all'erogazione temporanea di indennità ed assegni, compensativi di particolari disagi che vengono imposti al lavoratore a seconda delle temporanee esigenze del datore di lavoro (indennità di rischio, indennità integrativa speciale, indennità alimentari etc; vedasi sul punto la decisione del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 148 del 7 marzo 1991).

A tali emolumenti, evidentemente, si riferisce l'art. 53 del d.p.r. n. 1092 del 1973 laddove prevede che “assegni ed indennità” possono concorrere a costituire la base pensionabile solo su espressa disposizione di legge.

L'assegno “funzionale”, invece, non è legato a caratteri contingenti della prestazione, bensì all'anzianità di servizio del sottufficiale, che raggiunga particolare rilevanza (a partire da diciannove anni); il che, evidentemente, costituisce presupposto per il trattamento stipendiale del dipendente; esso deve, quindi, essere considerato parte integrante della r.i.a. (che, assieme al livello retributivo è parte integrante del trattamento economico dei dipendenti civili e militari dello stato).

Pertanto, esso va riconosciuto come componente della base pensionabile (e, prima ancora, della base stipendiale dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti di anzianità necessari per la sua corresponsione) e lo stesso deve essere quindi soggetto alla maggiorazione del 18%. Con ciò viene

superato anche l'orientamento negativo della Corte dei Conti sez. Controllo n. 23 del 1990.

Del resto, la stessa sezione di controllo, con deliberazione n. 14 dell'8.2.1991, aveva superato tale tesi, riconoscendo indubbio carattere di componente stipendiale (e, quindi, confluyente a pieno titolo nella base pensionabile), con conseguente applicabilità dell'incremento del 18% anche a tale voce.

Ulteriore argomento a sostegno della tesi, che qui si propugna, è costituito da un'interpretazione costituzionalmente orientata del dettato legislativo, rispettosa del principio di eguaglianza formale, nonché dall'esame della ratio giustificatrice della legge istitutiva (recte, decreto legge) dell'assegno funzionale.

Inoltre, un'interpretazione contraria a quella qui sostenuta, si porrebbe in contrasto anche con i principi di ragionevolezza e di adeguatezza del trattamento di quiescenza (artt. 36, 38, e 97 Cost.).

Sotto il secondo aspetto, si sottolinea come la natura dell'assegno di cui ci si occupa è fondamentale per stabilire se esso debba essere considerato componente essenziale della r.i.a. e, di conseguenza, della base pensionabile, con conseguente rivalutazione del 18% come richiesto dal ricorrente.

Orbene, esso è stato introdotto dalla richiamata normativa, per perequare il trattamento economico del personale militare a quello delle Forze di polizia (smilitarizzate con legge n. 121 del 1981).

Pertanto, la disposizione che ha introdotto il beneficio in parola, peraltro in via di assoluta urgenza, con decreto legge, aveva ed ha lo scopo di parificare il predetto personale nell'ambito stipendiale, anche ai fini del trattamento di quiescenza (compresa la rivalutazione del 18% che, per le forze di polizia, si applica all'intero trattamento retributivo, comprensivo anche degli assegni che abbiano carattere stabile e continuativo).

Dunque, avendo l'assegno in questione la funzione di adeguare la retribuzione ed il complessivo trattamento stipendiale dei militari che avevano maturato particolare anzianità, non vi è ragione per escludere lo stesso dalla rivalutazione del 18% della base pensionabile.

Ciò premesso, essendo il ricorso fondato, spetta a ciascun ricorrente il trattamento pensionistico calcolato sulla base della maggiorazione del 18%, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e

l'importo degli arretrati, comprensivi degli oneri accessori, sulla base di calcoli effettuati nella relazione depositata dal C.T.U., in relazione alla posizione pensionistica di ciascuno, fermo restando la prescrizione dei ratei maturati in data anteriore al 24 agosto 1994, siccome eccepito dall'Amministrazione.

Con questa precisazione, pertanto, spettano ai ricorrenti le somme di seguito indicate, a titolo di arretrati:

ACCONCIAIOCO	Costantino	£ 4912.227	pari a € 2.536,95
ORTUSO	Francesco	£ 6216622	pari a € 3.210,62
ORLANDO	Cosimo	£ 2848295	pari a € 1.471,02
CHIRIATTI	Giovanni	£ 10243230	pari a € 5.290,19
SCARPATI	Salvatore	£ 4879901	pari a € 2.520,26
VALIANTE	Paolo	£ 3309541	pari a € 1.709,24
DI CIOLLA	Michele	£ 6975322	pari a € 3.602,45
CAMPANELLI	Leonardo	£ 5745586	pari a € 2.967,35
SCHIRINZI	Pietro	£ 6041352	pari a € 3.120,10

Condanna, inoltre, l'Amministrazione a rifondere i ricorrenti, pro quota, le somme pagate al C.T.U., in esecuzione del decreto di liquidazione emesso il 17 marzo 2004, in seguito alla soccombenza in giudizio.

Condanna, infine, l'Amministrazione al pagamento degli onorari di difesa, che si quantificano equitativamente in € 4.500,00, in ragione di € 500,00 per ciascun ricorrente ed in favore dei medesimi, pro quota, oltre I.V.A. e C.A.P., nelle misure di legge.

.P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, in persona del giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando,

ACCOGLIE

il ricorso nei sensi in motivazione, con interessi e rivalutazione monetaria, secondo quanto indicato.
Condanna l'Amministrazione alla rifusione, in favore dei ricorrenti, pro quota, del compenso del C.T.U..

Condanna, inoltre, l'Amministrazione al pagamento di € 4.500,00 per onorari di difesa, imputandoli pro quota (€ 500,00 per ciascun ricorrente).

Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio del diciannove luglio duemilaquattro.

IL GIUDICE

f.to (V. Raeli)

Depositata in Segreteria il 10/01/2005
Per il Dirigente
f.to (Franca Maria Alfarano)